



REGOLAMENTO CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA PER GI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Indice

CAPO I PRINCIPI GENERALI.....	2
Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	2
Articolo 2 – Soggetti interessati e soggetti esclusi.....	2
Articolo 3 – Funzioni ed attività oggetto degli incentivi	3
Articolo 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti.....	3
Articolo 5 – Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore dell’Ente.....	5
Articolo 6 – Utilizzo di Soggetti aggregatori e Centrali di Committenza da parte dell’Ente.....	6
Articolo 7 – Quantificazione incentivi e loro ripartizione.....	6
Articolo 8 – Compatibilità e limiti di impiego.....	7
Articolo 9 – Formazione professionale e strumentazione.....	8
Articolo 10 – Quota del 20% - incremento e destinazione.....	8
CAPO II AFFIDAMENTI DI LAVORI ED OPERE	10
Articolo 11 – Definizione della Misura incentivante per lavori ed opere.....	10
Articolo 12 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo per Lavori ed Opere.....	10
CAPO III AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE	14
Articolo 13 – Affidamenti di servizi e forniture oggetto di incentivazione.....	14
Articolo 14 – Definizione della Misura incentivante per servizi e forniture.....	15
Articolo 15 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo per servizi e forniture.....	15
CAPO IV EROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	18
Articolo 16 – Erogazioni ed eventuali riduzioni dell’Incentivo.....	18
Articolo 17 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo.....	18
Articolo 18 – Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore.....	21



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

- 1.1) Il presente Regolamento concerne la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e ss. mm. ii. (di seguito anche indicato come “*Codice*”) per il Consorzio per la Zona Industriale Apuana (di seguito anche indicato come “Ente”);
- 1.2) L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'Ente e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2 – Soggetti interessati e soggetti esclusi

- 2.1) Il presente Regolamento si applica al personale in servizio dell'Ente che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Ente nella sua funzione di Stazione Appaltante e/o di Ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse dell'Ente medesimo.
- 2.2) Il presente Regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'Ente nei casi stabiliti dal successivo articolo 5.
- 2.3) In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione del presente Regolamento:
 - Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - I collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
- 2.4) Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui al presente Regolamento, salvo diverse previsioni di legge.

- 2.5) Gli incentivi oggetto del presente Regolamento non si applicano, inoltre, nei seguenti casi:
- In caso di procedure di acquisto non ricomprese nell'ambito di applicazione del Codice;
 - In qualunque caso di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice inferiore all'importo di euro 40.000,00;
 - In caso di affidamento ad eventuali società in house;
 - Ai contratti di servizi e forniture nel caso in cui non venga individuato e nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP o, se nominato, nel caso di assenza di motivata attestazione circa la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, dei contratti di servizi e forniture individuati ai sensi dell'art. 114 comma 8 del Codice;
 - Nei casi di lavori e servizi in amministrazione diretta.
- 2.6) Nel provvedimento di individuazione di cui al successivo art. 4, comma 3, deve darsi espressamente atto che non ricorre alcuno dei casi di esclusione di cui al presente articolo, pena la non liquidabilità degli incentivi previsti nel provvedimento stesso.

Articolo 3 – Funzioni ed attività oggetto degli incentivi

- 3.1) Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice., “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, dello stesso Codice.
- 3.2) In base all'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Articolo 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti

- 4.1) I dipendenti dell'Ente chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) di ogni singolo procedimento, ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente competente che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente.

- 4.2) Nella scelta/individuazione si dovrà comunque tenere sempre conto dei seguenti criteri:
- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi anche applicando il principio di rotazione, ove lo stesso sia applicabile;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
- 4.3) L'atto di individuazione di cui al comma 1 dovrà, sempre riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati ai sensi del precedente art. 3, nonché il relativo cronoprogramma di svolgimento delle prestazioni incentivate, lo stesso dovrà essere assunto almeno contestualmente alla decisione a contrarre per ogni singola acquisizione di bene, servizio o lavoro od anche con atto precedente;
- 4.4) Ove ritenuto opportuno dai soggetti di cui al precedente comma 1, anche in relazione al numero ed alla varietà delle figure professionali coinvolte, l'atto di individuazione di cui al precedente comma 3 potrà provvedere anche alla costituzione di un "*Gruppo di Lavoro*" in cui dovranno essere indicati i nominativi dei dipendenti coinvolti, specificando per ciascuno di essi le correlate funzioni/attività del precedente art. 3, eventualmente ulteriormente dettagliate, nonché il relativo cronoprogramma di svolgimento delle prestazioni incentivate.
- 4.5) Eventuali modifiche all'atto di individuazione di cui al precedente comma 1 o alla composizione del "*Gruppo di Lavoro*" di cui al precedente comma 4 potranno essere apportate, su proposta del RUP, con apposito provvedimento del Dirigente competente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - che darà atto:
- delle esigenze sopraggiunte;
 - delle attività già espletate e dei soggetti cui vanno imputate;
 - delle attività trasferite ad altri soggetti individuati anche nel "*Gruppo di lavoro*".

Nel caso delle suddette modifiche all'atto di individuazione di cui al precedente comma 3 o alla composizione del "*Gruppo di Lavoro*" di cui al precedente comma 4, ove fosse indicata la sostituzione di un dipendente addetto ad una o più delle attività di cui al articolo 3, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività effettiva da svolgersi come da attestarsi, su proposta del RUP, attraverso apposito provvedimento del Dirigente competente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale



dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente.

- 4.6) Nell'eventualità in cui, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, il Dirigente competente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - su proposta del RUP, abbia nominato, per ogni singola acquisizione di bene, servizio o lavoro, i responsabili di fase per le seguenti eventuali funzioni: programmazione, progettazione, esecuzione o affidamento, la quota di incentivo spettante per i compiti svolti dai singoli responsabili di fase, è detratta dall'attività del Responsabile Unico del Progetto, secondo le modalità indicate nei CAPI II e III del presente Regolamento.

Articolo 5 – Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore dell'Ente

- 5.1) Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio dell'Ente, il RUP di ogni singolo procedimento di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, può proporre al dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente- che tali funzioni siano svolte da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, previo accordo amministrativo tra l'Ente e la Stazione appaltante individuata.
- 5.2) I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore dell'Ente e di cui al precedente comma 1, dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'Ente, quale stazione appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dall'Ente, quale beneficiario della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
- 5.3) Per le prestazioni di cui all'Art. 116 del Codice, il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolta per l'Ente da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- 5.4) Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice e nel caso la determinazione dei limiti di cui al medesimo art. 45, comma 4 del Codice, è verificata dalla Stazione appaltante che fornisce il personale necessario.

Articolo 6 – Utilizzo di Soggetti aggregatori e Centrali di Committenza da parte dell’Ente

- 6.1) Nel caso di adesione da parte dell’Ente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall’art. 3, lettere cc e dd, dell’Allegato I.1 del Codice) predisposti da Soggetti aggregatori o Centrali di committenza - così come definito dall’art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 - per lavori, servizi o forniture, l’incentivo al rispettivo personale del Soggetto aggregatore o della Centrale di committenza è attribuito in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente Regolamento; tale quota è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20% di cui al successivo art.7), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 45 del Codice.
- 6.2) Nel caso di cui al precedente comma 1, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale del Soggetto aggregatore o della Centrale di Committenza sono individuate da parte dell’Ente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento di cui sopra.
- 6.2) La quota è assegnata su richiesta del Soggetto aggregatore o della Centrale di Committenza che indica le attività incentivabili effettivamente svolte.
- 6.3) La quota assegnata al Soggetto aggregatore o alla Centrale di Committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Ente le cui funzioni sono trasferite, per quanto di competenza svolto, allo stesso Soggetto aggregatore o alla Centrale di Committenza.
- 6.4) La quota restante, ove prevista, è suddivisa tra i soggetti interni dell’Ente per come individuati dall’atto di individuazione di cui al precedente art. 4, comma 3, limitatamente alle attività riconducibili alle seguenti fasi:
limitatamente alle attività riconducibili alle seguenti fasi:
- Lavori: A), B), C.1), C.2), C.2.1), C.2.3), D), E), F), G), I), L), M), N) e O) di cui alla Tabella dell’art. 12.
 - Servizi e forniture: A), B), C.1), C.2), C.5), C.6), E), F.1), F.2), G) e H) di cui alla Tabella dell’art. 15;

Articolo 7 – Quantificazione incentivi e loro ripartizione

- 7.1) Ai sensi dell'art. 45, comma 1 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche incentivabili sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di opere e lavori, servizi e forniture, come individuati negli stati di previsione della spesa o del bilancio dell'Ente.
- 7.2) La determinazione degli incentivi si applica a tutte le procedure di affidamento di opere e lavori, servizi e forniture e non solo alle procedure negoziate, comparative e/o di gara; in particolare, sono remunerate anche le attività tecniche relative agli affidamenti diretti; quanto sopra con le limitazioni e le esclusioni di cui al precedente art. 2, commi 4 e 5.
- 7.3) La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, esclusa la quota IRAP che trova apposita copertura nel quadro economico; la misura è definita in base alla percentuale indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, che va applicata sull'intero importo posto a base della procedura di affidamento.
- 7.4) L'80 per cento delle risorse di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del Codice, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche/attività indicate al precedente art. 2, comma 3, nonché, eventualmente, ai sensi del precedente art. 2, comma 2, anche tra i dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'Ente nei casi stabiliti dal precedente articolo 5.
- 7.5) Il 20 per cento delle risorse finanziarie indicate al precedente comma 3, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, ai sensi dell'art. 45, comma 5 del Codice, è utilizzato dall'Ente per le finalità descritte al successivo art. 10.
- 7.6) Ai fini di cui ai precedenti commi l'incentivo può essere erogato a condizione che le relative somme siano previste nel quadro economico dell'intervento.
- 7.7) L'incentivo è previsto anche per le procedure dichiarate urgenti che richiedano l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture ai sensi dell'art. 140 del Codice.

Articolo 8 – Compatibilità e limiti di impiego

- 8.1) I soggetti individuati dagli atti di individuazione di cui al precedente art. 4, comma 3 possono partecipare, anche contemporaneamente, a più affidi e, quindi, sempre contemporaneamente, a più ripartizioni di cui al precedente art. 7, comma 4.

- 8.2) Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre stazioni appaltanti, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente; per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
- 8.3) Detto limite è incrementato del 15% nell'ipotesi prevista dall'art. 45 comma 4 del Codice.
- 8.4) Per le finalità di cui al comma precedente l'Ente e provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale dell'Ente da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati; per le medesime finalità, il dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente – sentiti i RUP di ogni procedimento, nei casi di cui al precedente art. 5, fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti dal personale dipendente dell'Ente.

Articolo 9 – Formazione professionale e strumentazione

- 9.1) Per i dipendenti individuati dagli atti di individuazione di cui al precedente art. 4, comma 3, l'Ente:
- Promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, siti, ed altre attività di aggiornamento;
 - Garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
- 9.2) Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, il dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente – sentiti i RUP di ogni procedimento determina le esigenze formative dei dipendenti coinvolgibili, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 10 – Quota del 20% - incremento e destinazione

- 10.1) La quota del 20 per cento di cui al precedente art. 7, comma 5 è incrementata da:
- La quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente dell'Ente di cui al precedente art. 8, comma 2;
 - La quota parte dell'incentivo decurtata in seguito all'accertamento effettuato dal Dirigente del Settore competente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente;
 - La quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
 - La quota parti dell'incentivo corrispondente ad attività svolte da personale con qualifica dirigenziale.
- 10.2) Le risorse di cui al di cui al precedente art. 7, comma 5, maggiorate dagli importi del precedente comma sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; rientrano in questo ambito:
- La modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. "BIM" – "Building Information Modeling");
 - L'implementazione della strumentazione idonea ai rilievi, tracciamenti e quant'altro necessari ad implementare le banche dati al controllo e la conoscenza del territorio di competenza dell'Ente;
 - L'efficientamento informatico, con particolare riferimento a nuovi pc e software idonei alla progettazione delle opere pubbliche ed a tutte le altre attività dell'Ente;
- 10.3) Le risorse di cui al di cui al precedente art. 7, comma 5, maggiorate dagli importi del precedente comma sono anche destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per le seguenti attività:
- Le attività di formazione per l'incremento delle competenze anche digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - La specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - La copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- 10.4) Nelle ipotesi di opera, lavoro, servizio e fornitura finanziata in parte da entrate a destinazione vincolata e in parte da fondi di Bilancio dell'Ente, la quota del 20% delle risorse finanziarie per funzioni tecniche confluisce nel quadro economico dell'opera o del progetto di servizio e fornitura, proporzionalmente.

CAPO II AFFIDAMENTI DI LAVORI ED OPERE

Articolo 11 – Definizione della Misura incentivante per lavori ed opere

11.1) La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così stabilita, applicando la percentuale sull'intero importo posto a base dell'affidamento di Lavori ed opere ed al netto delle opzioni e dei rinnovi, come di seguito prevista e modulata:

LAVORI ED OPERE	
Importo posto a base della procedura	Aliquota
Da € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria	2%
Da importo superiore alla soglia comunitaria fino a € 10.000.000,00	1,9%
Da importo superiore a € 10.000.000,00 fino a € 25.000.000,00	1,8%
Da importo superiore a € 25.000.000,00	1,7%

11.2) Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, le risorse finanziarie destinate agli incentivi per funzioni tecniche sono ricalcolate tenendo conto dell'importo delle maggiori somme costituite dalla variante, rispetto all'importo del progetto originariamente approvato; nel caso sono escluse le varianti determinate da errori di progettazione; il relativo importo di incentivo è quantificato nel provvedimento del dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - su proposta del RUP, che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Articolo 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per Lavori ed Opere

12.1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per funzioni/attività tecniche relative a lavori ed opere, sono, di norma, attribuiti fra i diversi dipendenti individuati ai sensi del precedente art. 4, comma 3, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche mansioni da svolgere:

FUNZIONI/ATTIVITA' TECNICHE	%

A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI A CURA DEL RUP	2%
B) RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	27%
B.1) Per il Responsabile Unico di Progetto	19 %
B.2) Per il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	4 %
B.3) Per il Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	4%
C) COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL RUP (Responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	12%
C.1) Per le attività tecniche relative all'intervento	4%
C.2) Per le attività amministrative relative all'intervento	8% di cui:
C.2.1) Per Supporto alle procedure di gara (revisione parte amministrativa del Capitolato Speciale d'Appalto)	1%
C.2.2) Per la revisione dello Schema di contratto	1%
C.2.3) Per l'Ufficio di supporto preposto alle procedure di gara per la gestione della gara	6%
D) REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI E REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	9%
D.1) Progettista	6%
D.2) Documento di fattibilità alternative progettuali	1%
D.3) Per i collaboratori tecnici	2 %
E) REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (e della correlata documentazione tecnica)	5%
E.1) Progettista	4%
E.2) Per i collaboratori tecnici	1%

F) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	3%
F.1) Per il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	2%
F.2) Per i collaboratori tecnici	1%
G) VERIFICA DEL PROGETTO AI FINI DELLA VALIDAZIONE	5%
G.1) Per il Verificatore	4%
G.2) Per l'Ufficio di supporto	1%
H) PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	5%
Per la redazione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara del Disciplinare/Lettera d'invito/modulistica	
I) DIREZIONE DEI LAVORI	19%
Per il Direttore dei lavori	
L) UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI	6%
L.1) Per il Direttore operativo	5%
L.2) Per l'Ispettore di cantiere	1%
M) COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE	3%
M.1) Per il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	2%
M.2) Per i collaboratori tecnici	1%
N) COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO	2%
Per il collaudatore	

O) COLLAUDO STATICO	2%
Per il collaudatore	

- 12.2) Qualora non vengano nominati i responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la relativa quota di incentivo è attribuita al RUP.
- 12.3) Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, nell'ipotesi in cui non sia prevista una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali sono redistribuite tra le restanti attività dandone atto nella disposizione di individuazione.
- 12.4) Nel caso in cui il Direttore dei lavori non si avvalga del Direttore Operativo e dell'Ispettore di cantiere, o di uno di essi, la rispettiva percentuale spettante a tali incarichi, sarà assegnata al Direttore lavori, considerato che tali attività dovranno comunque essere svolte dallo stesso.
- 12.5) Nel caso in cui sia ammesso un solo livello di progettazione (Esecutivo) la percentuale destinata allo studio di fattibilità dovrà incrementare la fase della progettazione esecutiva stessa.
- 12.6) Il personale dipendente dell'Ente che svolge le funzioni previste dall'articolo 116 del Codice appartiene a struttura funzionalmente indipendente.
- 12.7) Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro o le opere, venga affidata parte al personale interno dell'Ente, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, incrementano la quota delle risorse di cui al precedente articolo 10.

CAPO III AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 13 – Affidamenti di servizi e forniture oggetto di incentivazione

- 13.1) La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nei casi in cui il RUP è soggetto diverso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito "DEC") come previsto dal precedente articolo 2, comma 5.
- 13.2) Per gli affidamenti di servizi, a prescindere dall'importo, il RUP è sempre diverso dal DEC, ai sensi dell'art. 114, comma 8 del Codice, nei seguenti casi:
- a) servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i) servizi legali;
 - l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - m) servizi sanitari e sociali;
 - n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
- 13.3) Se i servizi da affidare non rientrano nell'elenco di cui al comma precedente, il RUP è diverso dal DEC - e quindi è possibile riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche – solo laddove gli importi posti a base della procedura risultino superiori alla soglia europea.
- 13.4) Se invece l'importo posto a base della procedura di affidamento è inferiore alla soglia europea e i servizi oggetto di affidamento non rientrano tra i servizi di cui all'elenco del comma precedente, è possibile nominare il DEC - e quindi riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche - solo nei seguenti casi:
- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

d per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

- 13.4) Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, per gli affidamenti di forniture è riconosciuto l'incentivo per le funzioni tecniche soltanto nei casi in cui l'importo posto a base della procedura è superiore a € 500.000,00.

Articolo 14 – Definizione della Misura incentivante per servizi e forniture

- 14.1) La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così stabilita, applicando la percentuale sull'intero importo posto a base dell'affidamento di servizi e forniture al netto delle opzioni e dei rinnovi, come di seguito prevista e modulata:

<u>SERVIZI</u>	
Importo posto a base della procedura	Aliquota
Da 40.000,00 (valore medio annuo) fino a 5.000.000,00	2%
Da 5.000.000,01 fino a 10.000.000,00	1,9%
Oltre 10.000.000,00	1,8%

<u>FORNITURE</u>	
Importo posto a base della procedura	Aliquota
Da € 500.000,01 a € 2.000.000,00	2%
Oltre € 2.000.000,00	1,8%

Articolo 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per servizi e forniture

- 15.1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per funzioni/attività tecniche relative a servizi e forniture sono, di norma, attribuiti fra i diversi dipendenti individuati ai sensi del precedente art. 4, comma 3, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche mansioni da svolgere:

FUNZIONI/ATTIVITA' TECNICHE	%

A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI A CURA DEL RUP	1 %
B) RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	22%
B.1) RUP	12%
B.1) Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	5%
B.2) Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	5%
C) COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL RUP (RESPONSABILI E ADDETTI ALLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO)	34% Così ripartito
Capitolato	20%
C.1) Per la redazione da parte del Servizio proponente	13%
C.2) Per la revisione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	7%
Schema di contratto/Aspetti contrattuali del capitolato	3%
C.3) Per la redazione da parte del Servizio proponente	1%
C.4) Per la revisione dello Schema di contratto da parte del Servizio contratti	2%
Gestione della procedura	11%
C.5) Per l'ufficio di supporto preposto alle procedure di gare	8%
C.6) Per il Servizio proponente	3%
D) PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22% Così ripartito
Disciplinare/Lettera di Invito	20%
D.1) Per la redazione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	17%
D.2) Per condivisione e confronto sugli aspetti di interesse da parte del Servizio proponente	3%
Modulistica di gara	2%
D.3) Per la redazione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	2%

E) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	9%
F) COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	6%
F.1) Per gli stretti collaboratori del DEC	4%
F.2) Per l'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	2%
G) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (se soggetto diverso dal RUP/DEC)	1%
H) VERIFICA DI CONFORMITÀ	5%

- 15.2) Qualora non vengano nominati i responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la relativa quota di incentivo è attribuita al RUP.
- 15.3) Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, nell'ipotesi in cui non sia prevista una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali sono redistribuite tra le restanti attività dandone atto nella disposizione di individuazione.



CAPO IV EROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Erogazioni ed eventuali riduzioni dell’Incentivo

- 16.1) Ai fini della erogazione delle somme relative all’incentivo è necessario l’accertamento e l’attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti individuati da parte dei soggetti di cui al successivo art. 17, nonché, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo.
- 16.2) L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni individuate negli atti di cui al precedente art. 4, comma 3, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
- 16.3) Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti individuati secondo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all’entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell’atto di cui al precedente art. 4, comma 3, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell’applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’art. 120 del Codice.
- 16.4) Nel caso di cui al precedente comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente competente dell’Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell’Ente, è rappresentato dall’Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell’Ente – contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento.

Articolo 17 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo

- 17.1) Il dirigente competente dell’Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell’Ente, è rappresentato dall’Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell’Ente - nell’atto con il quale individua i soggetti di cui al precedente art. 4, comma 3, stabilisce - su proposta del Responsabile Unico del Progetto - le percentuali di attribuzione dell’incentivo alle diverse figure professionali individuate ed, eventualmente,

facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

17.2) Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti individuati dall'atto di cui al precedente art. 4, comma 3, il Responsabile Unico del Progetto propone al dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - assume la determinazione di liquidazione.

b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

- c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico, nella sua qualità di Direttore dell'Ente - assume la determinazione di liquidazione.
- 17.3) La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico - al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera, del servizio od all'acquisizione della fornitura;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il



numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

- 17.4) La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi, da parte del dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico - avviene:
- per le attività di cui al precedente comma 2, punto a) entro trenta giorni dall'efficacia dell'affidamento come segue: al RUP il 20% dell'incentivo complessivamente spettante, mentre agli altri aventi diritto, coinvolti nelle attività già citate, l'intera quota;
 - per le attività di cui al precedente comma 2, punto b), entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità come segue: al RUP il 60% dell'incentivo complessivamente spettante, mentre agli altri aventi diritto, coinvolti nelle attività già citate, l'intera quota;
 - al RUP la quota residua solo dopo che il da parte del dirigente competente dell'Ente - che, se non sussistente nella dotazione organica del personale dell'Ente, è rappresentato dall'Amministratore Unico - abbia accertato l'avvenuta effettuazione degli adempimenti di cui al precedente comma 2, punto c).
- 17.5) Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nel provvedimento di cui al precedente art. 4 comma 3.
- 17.6) Nessuna liquidazione di incentivo viene operata qualora l'opera, il lavoro, l'acquisizione di fornitura o servizio, per qualsiasi motivo, non sia oggetto di procedura di affidamento con aggiudicazione divenuta efficace.
- 17.7) Nel caso di opere che riguardino immobili ed infrastrutture appartenenti al Consorzio Z.I.A. o in utilizzo al Consorzio Z.I.A., il RUP, ai fini della conclusione dell'opera e della liquidazione del saldo del compenso dovuto, deve, comunque, attestare l'avvenuta trasmissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del collaudo del bene o dell'infrastruttura, comprensivo di ogni adempimento di legge e regolamento.

Articolo 18 – Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore

- 18.1) Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto del Consorzio Z.I.A., nell'ambito di accordi di



- programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
- 18.2) Sia in caso di opere o lavori pubblici che in caso di servizi o forniture, il presente Regolamento si applica a procedure di affido, in regola con il presente Regolamento, avviati a partire dal 1 luglio 2023 e, quindi, limitatamente alle attività svolte dal medesimo 1 luglio 2023.
- 18.3) Nel caso in cui gli allegati del Codice, richiamati dal presente regolamento siano abrogati e sostituiti ai sensi dall'art. 45, c. 1, dello stesso Codice, sarà fatto diretto riferimento a quanto previsto dai corrispondenti regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988.
- 18.4) È possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, nelle ipotesi previste dal precedente comma 2 del presente articolo, solo ove il relativo finanziamento sia stato accantonato a tale scopo nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
- 18.5) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A.